Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della difesa

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1985, n. 283.

Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.

Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.

Art. 2.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.

Art. 3.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità delle norme UNI.

Art. 4.

Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo articolo 5, è subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorità preposte al controllo o alla vigilanza.

Art. 5.

Entro sei mesi dal'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.

Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1180):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 24 gennaio 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 14 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 19 settembre 1984.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 15 gennaio 1985.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 1985 e approvato il 6 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1186):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 29 maggio 1985.

LEGGE 10 giugno 1985, n. **284**.

Programma nazionale di ricerche in Antartide.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma nazionale di ricerche in Antartide

Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

Art. 2.

Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;

2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;

3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;

4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;

5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 3.

Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide

1. E' istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;

2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;

3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

Ministero degli affari esteri;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero del tesoro;
Ministero della difesa;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero della marina mercantile;
Ministero delle partecipazioni statali;
Ministero della sanità;
Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

Art. 4.

Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

1. E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;

2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;

3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;

4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;

6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta:

a) da un vice presidente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

d) da un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;

e) da un esperto designato dal Ministro della sanità;

f) da sei esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da due esperti designati dall'ENEA;

h) da un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);

i) da un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS).

3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Art. 5.

Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide

1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

Art. 6.

Attuazione del programma

1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 7.

Norma transitoria

In attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, è autorizzata una prima spedizione in Antartide, relativa al periodo novembre 1985-aprile 1986, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 6.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato « Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide ». L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ricerca scientifica nell'Antartide ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— **La legge 29 novembre 1980, n. 963**, reca ***adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione.***

— Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide è il seguente:

« 2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica ».

Nota all'art. 3, comma 1, n. 4:

Il testo dell'articolo III del trattato sull'Antartide è il seguente:

« 1. Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica nell'Antartide, come previsto dall'articolo II del presente trattato, le Parti contraenti convengono che, nella più larga misura possibile ed attuabile:

a) vengano scambiate informazioni relative a piani per attuare programmi scientifici nell'Antartide al fine di permettere la massima economia ed efficienza delle operazioni;

b) venga scambiato il personale scientifico nell'Antartide fra spedizioni e stazioni;

c) vengano scambiati e resi liberamente disponibili le osservazioni scientifiche ed i risultati ottenuti nell'Antartide.

2. Nell'applicazione del presente articolo, verrà dato ogni incoraggiamento alla creazione di relazioni di lavoro cooperative con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali che abbiano interessi scientifici o tecnici nell'Antartide ».

Nota all'art. 6, comma 4:

La legge 15 dicembre 1971, n. 1240, reca *norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN)*. Essa è stata modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84. In precedenza l'articolo 14 della legge n. 1240/1971 era stato abrogato dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1226):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 4 marzo 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 22 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 18 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2830):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, III, V, VII, X, XII e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 30 maggio 1985.

LEGGE 10 giugno 1985, n. **285.**

Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle università, degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Art. 2.

Per il personale già collocato fuori ruolo il cui trattamento economico metropolitano è corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero degli affari esteri, la disposizione di cui all'articolo precedente si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla predetta data.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1018):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 14 novembre 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 16 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2717):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 22 maggio 1985 e approvato il 29 maggio 1985.

LEGGE 10 giugno 1985, n. **286.**

Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per l'attuazione del nuovo piano pluriennale 1984-88 è stabilito, in aggiunta al contributo di lire 80.000 milioni autorizzato per l'anno 1984 dalla legge 16 luglio 1984, n. 314, in complessive lire 884.400 milioni, così ripartite:

per l'anno 1985 lire 194.400 milioni;
per l'anno 1986 lire 220.000 milioni;
per l'anno 1987 lire 230.000 milioni;
per l'anno 1988 lire 240.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 194.400 milioni per l'anno 1985, a lire 220.000 milioni per l'anno 1986 e a lire 230.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1192):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 20 febbraio 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 22 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 2 aprile 1985 e approvato il 3 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2785):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 15 maggio 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione il 23 maggio 1985 e approvato il 29 maggio 1985.

LEGGE 15 giugno 1985, n. **287.**

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2873):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 14 maggio 1985.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 21 maggio 1985.

Esaminato in aula il 28 maggio 1985 e approvato il 29 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1370):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 maggio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 maggio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 maggio 1985.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 12 giugno 1985.

Esaminato in aula e approvato il 12 giugno 1985.

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1985, n. **288.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esecuzione delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, al fine di evitare l'interruzione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 16

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1985, n. **289.**

Assegnazione all'ENEA di un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-89.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Considerato che il Governo, in data 3 aprile 1985, ha approvato un disegno di legge per il finanziamento del programma quinquennale previsto dall'ENEA;

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare, durante l'*iter* per l'esame del disegno di legge anzidetto, il regolare funzionamento dell'ente mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-89, approvato dal CIPE nella seduta del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'avvio dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-89 di cui alla delibera del CIPE del 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un primo contributo determinato in lire 900 miliardi per l'anno finanziario 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-89 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 17

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 giugno 1985.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971. n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale la autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere alla variazione, per esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, della destinazione d'uso della prevista nuova custodia preventiva minorenni di Brescia in casa circondariale per adulti, succursale di quella esistente;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la esecuzione o il completamento dei lavori nei nuovi istituti di Brescia C.C. (ex C.P.M.), Benevento C.C., Bologna C.C., Firenze M.V., Teramo C.C., Vicenza C.C., Alba C.C., Augusta C.R., Firenze C.P.M., Prato C.C. e C.R., San Gimignano C.R., Vasto C.C., Genova C.P.M., Larino C.C., Padova C.R., Castrovillari C.C., Milano C.C., Paola C.C.;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' approvata la variazione di destinazione d'uso della custodia preventiva minorenni di Brescia in casa circondariale per adulti.

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari per la esecuzione delle opere negli istituti appresso indicati da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99:

Esercizio 1984:

Brescia C.C. (ex C.P.M.)	L.	2.900.000.000
Benevento C.C.	»	1.400.000.000
Bologna C.C.	»	1.550.000.000
Firenze M.V.	»	2.000.000.000
Teramo C.C.	»	4.100.000.000
Vicenza C.C.	»	6.373.000.000
Alba C.C.	L.	5.614.000.000
Augusta C.R.	»	11.055.000.000
Firenze C.P.M.	»	6.000.000.000
Prato C.C. - C.R.	»	18.000.000.000
S. Gimignano C.R.	»	23.000.000.000
Vasto C.C.	»	8.000.000.000
Genova C.P.M.	»	11.405.000.000
Larino C.C.	»	2.500.000.000
Padova C.R.	»	16.947.000.000
Castrovillari C.C.	»	20.000.000.000
Milano C.C.	»	35.000.000.000
Paola C.C.	»	10.000.000.000
Totale . . .	L.	185.844.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 7 marzo 1985, n. 99, art. 4, è la seguente:

esercizio 1984	L.	64.156.000.000
esercizio 1985	»	250.000.000.000
Totale . . .	L.	314.156.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3362)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 maggio 1985.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Venegono.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto l'art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il parere 928/63 del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 22 dicembre 1965, con cui sono stati delineati i criteri applicativi dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, ed individuata la ripartizione delle competenze aeronautiche fra Amministrazione civile e Amministrazione militare;

Considerato che sull'aeroporto militare di Venegono si svolge attività di volo per imprescindibili esigenze di natura operativa;

Rilevato che su tale aeroporto viene esercitata attività di volo, di assistenza e di servizio anche da parte di aeromobili civili;

Accertata la necessità di provvedere all'imposizione delle limitazioni previste dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58, al fine di rendere sicure le attività aeronautiche che hanno luogo sull'aeroporto di Venegono, e garantire la pubblica incolumità nelle zone che possono, comunque, essere interessate dalle fasi di decollo e di atterraggio degli aeromobili;

Considerato che l'individuazione del tipo di limitazioni, da imporre sulle aree circostanti, può essere operata previa determinazione delle attuali caratteristiche inerenti l'aeroporto in questione;

Accertato che le caratteristiche aeroportuali riportate nel decreto ministeriale 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1965, così come modificate con il successivo decreto del 26 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976, non sono rispondenti alle attuali esigenze operative, e non rispecchiano i dati rilevabili dalle reali linee di conterminazione e livellazione rimarcabili dalle infrastrutture aeroportuali esistenti;

Considerato che in conseguenza di quanto sopra esposto si è proceduto a rilievi strumentali al fine di ridetermінare la lunghezza e la direzione delle piste, il livello medio aeroportuale, i livelli medi dei punti di perimetro aeroportuale corrispondenti alle direzioni di atterraggio;

Visto che i rilievi sono stati condotti dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione militare e che le quote relative ai livelli medi rilevati risultano essere attestati a capisaldi di livellazione dell'Istituto geografico militare facenti parte integrante della rete di livellazione nazionale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione occorre stabilire la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei punti di perimetro corrispondenti alla direzione di atterraggio dell'aeroporto di Venegono;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto sia aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Venegono, come segue:

direzione di atterraggio: 175° 16'-355° 16';

lunghezza pista di atterraggio: compresa tra m 1080 e m 1500;

livello medio aeroporto: m 330,53 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata nord: m 336,90 s.l.m.;

testata sud: m 324,16 s.l.m.

Art. 2.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti decreti datati 3 luglio 1965 e 26 gennaio 1976 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 193 del 3 agosto 1965 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 13 febbraio 1976.

Roma, addì 16 maggio 1985

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(3344)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 giugno 1985.

Abilitazione della sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da ralizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, della Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 22 gennaio 1985, con la quale la sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

La sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 e dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per le finalità previste dalle leggi medesime e nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della sezione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3339)

DECRETO 18 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 28 giugno 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 27 settembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1985
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 98

(3395)

DECRETO 18 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 28 giugno 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 27 dicembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1985
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 99

(3396)

DECRETO 18 giugno 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 28 giugno 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 giugno 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1985
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 100

(3397)

DECRETO 18 giugno 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50 % di scadenza 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° luglio 1985 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 17% emessi con decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1983;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° luglio 1988, per un importo nominale massimo di lire 3.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, e per lire 500 miliardi a sottoscrizioni in contanti; detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1931 del 18 giugno 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, desti-

nata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985 e, per lire 500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti, in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° luglio 1985 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1985 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma dell'art. 1, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1988 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1985; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° luglio 1985 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma dell'art. 1 avranno inizio il 1° luglio 1985 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 5 luglio 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° luglio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1° luglio 1985 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 31 luglio 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° luglio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 17% - 1985 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 12 agosto 1985 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° luglio 1985 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 dicembre 1985.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di

emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 101

(3361)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 maggio 1985.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi dei cereali » - supplemento n. 3.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con i Ministeri delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967, con il quale sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi dei cereali;

Ritenuto necessario modificare ed aggiornare i metodi di analisi di cui al citato decreto ministeriale 21 settembre 1967;

Ritenuto altresì necessario che gli stessi metodi vengano adottati da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione cereali, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi dei cereali » descritti nel supplemento n. 3, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il « Metodo per la determinazione del tenore di umidità nei cereali in granella, nei loro sfarinati e nelle paste alimentari », di cui all'allegato al presente decreto, sostituisce il metodo « Determinazione dell'umidità » descritto nei « Metodi ufficiali di analisi dei cereali », approvati con decreto ministeriale 21 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI UMIDITA' NEI CEREALI IN GRANELLA, NEI LORO SFARINATI E NELLE PASTE ALIMENTARI.

1. *Principio del metodo.*

Il prodotto viene essiccato a 130-133 °C a pressione atmosferica, per una durata stabilita in funzione delle dimensioni delle particelle.

2. *Oggetto e campo di applicazione.*

2.1. Si intende per tenore in acqua la perdita di peso, espressa in percentuale, subita dal prodotto nelle condizioni descritte.

2.2. Il metodo in questione è applicabile ai cereali in granella, ai loro sfarinati e alle paste alimentari.

I cereali in chicchi vengono ridotti in particelle di cui almeno il 50% deve passare attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm e non più del 10% deve rimanere sul setaccio a maglie di 1 mm.

I campioni di pasta vengono macinati finemente in modo che passino attraverso un setaccio a maglie di 0,3 mm ca.

3. *Apparecchiature.*

3.1. Bilancia analitica.

3.2. Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all'umidità, facile da pulire, che consenta una macinazione rapida e uniforme, senza sensibile riscaldamento, ed eviti, il più possibile, il contatto con l'aria esterna.

3.3. Pesafiltri Ø 7 cm.

3.4. Capsula metallica avente una superficie utile che consenta di ottenere una ripartizione dei chicchi di 100 g di granoturco in strato sottile.

3.5. Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolabile tra 130 °C e 133 °C (temperatura dell'aria all'interno della stufa)

La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata ad una temperatura di 131 °C, possa raggiungere nuovamente tale temperatura in meno di 45 minuti, dopo il collocamento del numero massimo di campioni, da essiccare simultaneamente.

La stufa deve avere un ricambio d'aria tale che, essiccando per due ore nel caso di cereali a piccoli chicchi e per quattro ore nel caso di granoturco, tutti i campioni che essa può contenere presentino risultati con una differenza inferiore allo 0,15% rispetto a quelli ottenuti dopo tre ore di essiccamento, nel caso di cereali a piccoli chicchi, e dopo cinque ore di essiccamento, nel caso di granoturco.

3.6. Essiccatore a piastra di metallo o porcellana perforata contenente un prodotto disidratante efficace.

4. *Modo di operare.*

4.1. Essiccamento. Nel caso di chicchi con un tenore di umidità superiore al 17% (15% nel caso dell'avena e del granoturco) si deve procedere al preessiccamento, come indicato al punto (4.2.).

In tutti gli altri casi si procede come segue.

4.1.1. Pesare con l'approssimazione di 1 mg nel recipiente preventivamente tarato (3.3.) i seguenti quantitativi di prodotto macinato (2.2.):

5 gr ca. nel caso di cereali a piccoli chicchi;

8 gr ca. nel caso del granoturco;

10 gr ca. nel caso di sfarinati o di paste.

4.1.2. Porre i pesafiltri (3.3.) in una stufa (3.5.) portata a 130 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi troppo, il recipiente deve essere introdotto nel minor tempo possibile.

4.1.3. Lasciare essiccare la sostanza per due ore nel caso di cereali a piccoli chicchi, per quattro ore nel caso del granoturco, per un'ora e mezza nel caso di sfarinati e di paste alimentari, a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto la temperatura di 130 °C.

4.1.4. Togliere il recipiente dalla stufa, lasciar raffreddare per 30-45 minuti in un essiccatore (3.6.) e pesare con l'approssimazione di 1 mg.

4.2. Preessiccamento.

4.2.1. Nel caso di cereali a piccoli chicchi pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 20 gr di prodotto non macinato nel pesafiltri (3.3.) preventivamente tarato e lasciar essiccare in stufa (3.5.) per 7-10 minuti alla temperatura di 130 °C.

Togliere il recipiente dalla stufa, lasciarlo raffreddare sino a temperatura ambiente per due ore, pesare e macinare i chicchi parzialmente essiccati e determinare il tenore di umidità come riportato in (4.1.1.).

4.2.2. Nel caso del granoturco pesare, con l'approssimazione di 10 mg circa 100 gr del campione non macinato in una capsula di metallo (3.4.) lasciar essiccare in stufa (3.5.) regolata tra 60 °C e 80 °C, il tempo necessario per portare il tenore di acqua tra 9% e 15%.

Togliere dalla stufa il recipiente, lasciarlo raffreddare per almeno due ore sino a temperatura ambiente e pesare con l'approssimazione di 10 mg. Macinare circa 30 gr di chicchi parzialmente essiccati, e determinare il tenore di umidità come riportato in (4.1.1.).

5. *Calcolo.*

5.1. Il tenore d'umidità, in percentuale del prodotto tal quale, si ottiene con le seguenti formule:

$$(E - m) \times \frac{100}{E} \quad \text{(senza preessiccamento)}$$

$$\left(\frac{(M' - m)\, M}{M'} + E - M\right) \times \frac{100}{E} = 100 \left(1 - \frac{Mm}{EM'}\right)$$

(con preessiccamento)

dove:

E = massa iniziale, in grammi, del campione;

M = massa, in grammi, del campione dopo il preessiccamento;

M' = massa, in grammi, del campione dopo la macinazione;

m = massa, in grammi, del campione secco.

6. *Ripetibilità.*

La differenza tra i valori ottenuti da due determinazioni eseguite simultaneamente o in rapida successione dallo stesso analista non deve superare 0,15 g di umidità per 100 g di campione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(3292)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1985.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il loro parere rispettivamente con lettere n. 12-8/Ct del 12 febbraio 1985 e n. 3.3.3/H del 28 febbraio 1985;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1984, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983 n. 638;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle USL, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'invio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dalla unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più reppresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti, presso l'INPS e l'INAIL, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

NOTE

Note alla premessa del decreto:

— Il testo dell'art. 1, terzultimo alinea della lettera *a*), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, è riportato nella nota all'art. 1.

— Il decreto ministeriale 25 marzo 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984.

Note all'art. 1:

— Il testo del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, riguardante «Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale» (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 14 aprile 1982), è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL sono garantite, sino alla approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente».

— Il testo dell'art. 36, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante la istituzione del Servizio sanitario nazionale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978), è il seguente:

«Art. 36. (*Termalismo terapeutico*). — Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera *t*), e convenzionate ai sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 19 settembre 1983), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 21 novembre 1983), riguardante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini», è il seguente:

«Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti».

(3343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 giugno 1985 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cerni Felice, esercente in Airola (distretto notarile di Benevento), dal 7 luglio 1985;

D'Armi Dario, esercente a L'Aquila, dal 21 luglio 1985;

de Vivo Francesco, esercente in Napoli, dal 31 luglio 1985;

Golini Ugolino, esercente in Firenze, dal 31 luglio 1985;

Navone Gerolamo, esercente in Albenga (distretto notarile di Savona), dal 9 agosto 1985.

(3365)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 il dott. Antonio Bucci è stato nominato, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decreto, commissario liquidatore del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale (C.I.F.A.P.), in Roma, piazza Adriana n. 5, ente giuridicamente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, n. 1123.

(3324)

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo famigliare di Ossola Soc. a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1985 la società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo famigliare di Ossola Soc. a r.l.», con sede in Missaglia, frazione Ossola (Como), costituita per rogito notaio dott. Carlo Mandelli in data 22 marzo 1953, repertorio n. 1293, registro società n. 1142, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Segreto.

(3348)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto presidenziale 6 febbraio 1985, n. 1742, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1985, registro n. 14, foglio n. 215, è stato rettificato il decreto 10 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1947, registro n. 15, foglio n. 103 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del 1947, dispensa 22ª, pag. 2213, che riporta erroneamente il luogo di nascita del decorato Di Cesare Paris: «*Pontelagoscuro* (Ferrara)», invece di: «*Villavallelonga* (L'Aquila)».

(3325)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Citin - Compagnia italiana investimenti S.r.l.», in Ravenna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 giugno 1985 ha autorizzato la società «Citin - Compagnia italiana investimenti S.r.l.», in Ravenna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3294)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili (sfratti). (Ordinanza n. 561/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984, n. 414/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 488/FPC/ZA del 16 febbraio 1985;

Visto il telegramma n. 4208/35A/P.C. in data 1° giugno 1985 con il quale la prefettura di Isernia chiede la ulteriore proroga del termine fissato nell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 per la esecuzione degli sfratti;

Ravvisata la opportunità di aderire alla richiesta della prefettura, stante il perdurare della situazione di disagio per la popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Sono prorogati, fino al 31 dicembre 1985, i termini, scaduti il 17 maggio 1985, relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili di cui allo art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, già prorogati con ordinanza n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984, n. 414/FPC/ZA del 14 novembre 1984 e n. 488/FPC/ZA del 16 febbraio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3401)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 23/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento CIP n. 21 del 27 maggio 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super . .	L./lt	1.345
benzina normale .	»	1.295
benzina agricola . .	»	453
benzina pesca e piccola marina . .	»	416

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 20 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(3462)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 113825 del 18 giugno 1985 praticabili dal 21 giugno 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	703
Gasolio agricoltura . . .	»	501
Petrolio agricoltura	»	490
Gasolio pesca e piccola marina . . .	»	459
Petrolio pesca e piccola marina . . .	»	449
Olio combustibile ATZ (SIF-SIVA) . . .	L./kg	310,26
Olio combustibile BTZ (SIF-SIVA) . . .	»	341,29

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio . . .	L./lt	654	657	660	663	666
Petrolio (*) . .	»	694	697	700	703	706
Olio comb.le fluido	L./kg	482	485	488	491	494

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3449)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo sanitario nazionale - parte corrente. Quote per la ricerca scientifica biomedica finalizzata, anni 1982, 1983 e 1984. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 10 dicembre 1984 e 25 gennaio 1985 relative alla ripartizione, a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte in conto corrente 1982, 1983 e 1984, delle somme per la ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Tenuto conto che la competente commissione per la ricerca scientifica biomedica istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, presso il Ministero della sanità, ha esaminato i programmi di ricerca presentati dagli istituti, determinando puntualmente le aree di intervento prioritarie e le relative esigenze di finanziamento per gli esercizi 1982, 1983 e 1984;

Visti i pareri espressi dal Consiglio sanitario nazionale nelle sedute del 6 novembre e 12 dicembre 1984;

Delibera:

1) E' determinata in L. 24.000.000.000 la somma complessiva da destinarsi ai programmi di ricerca biomedica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati; tale somma viene ripartita tra le regioni interessate nella misura indicata nell'allegato prospetto *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) Le regioni provvederanno alle assegnazioni agli istituti nel limite delle quote indicate nell'allegato prospetto *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

3) L'attribuzione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1982, alle regioni interessate è subordinata alla reiscrizione dell'importo di L. 7.000.000.000 nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE

Quote ricerca scientifica biomedica finalizzata anni 1982, 1983 *e* 1984

Regioni	(In milioni di lire) 1982	1983	1984	Totale
Lombardia	2.975	2.975	6.050	12.000
Friuli-Venezia Giulia	450	450	230	1.130
Liguria	1.300	1.300	1.120	3.720
Emilia-Romagna	850	850	—	1.700
Toscana	200	200	700	1.110
Marche	400	400	800	1.600
Lazio	350	350	200	900
Molise	—	—	500	500
Campania	325	325	400	1.050
Puglia	150	150	—	300
Totale	7.000	7.000	10.000	24.000

ALLEGATO *B*

Regioni	(In milioni di lire) 1982	1983	1984
Lombardia:			
Istituto tumori - Milano	500	500	400
Istituto Besta - Milano	350	350	650
Ospedale maggiore - Milano	550	550	800
Policlinico S. Matteo - Pavia	550	550	500
Fondazione S. Romanello - Milano	225	225	1.500
Fondazione clinica del lavoro - Pavia	300	300	1.200
Fondazione Mondino - Pavia	200	200	400
Centro Auxologico Piancavallo - Milano	300	300	600
Friuli-Venezia Giulia:			
Istituto Burlo Garofalo - Trieste	450	450	230
Liguria:			
Istituto tumori - Genova	600	600	1.120
Istituto Gaslini - Genova	700	700	—
Emilia-Romagna:			
Istituto Rizzoli - Bologna	850	850	—
Toscana:			
Fondazione Stella Maris Calambrone - Pisa	200	200	700
Marche:			
INRCA - Ancona	400	400	800
Lazio:			
Istituto Regina Elena - Roma	250	250	—
Istituto S. Gallicano - Roma	100	100	200
Molise:			
Istituto Sanatrix Venafro	—	—	500
Campania:			
Fondazione Pascale - Napoli	325	325	400
Puglia:			
Istituto dell'Erba - Castellana Grotte	150	150	—

(3053)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventisei posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise - Campobasso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ventisei posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di scienze economiche e sociali (posti 26):

gruppo di discipline n. 1 . . . . posti 3
gruppo di discipline n. 3 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 5 . . . . » 5
gruppo di discipline n. 15 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 16 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 18 . . . . . » 5
gruppo di discipline n. 20 . . . . . » 6
gruppo di discipline n. 21 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 22 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 34 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi del Molise, via Garibaldi n. 127, 86100 Campobasso, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università predetta.

(3370)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per titoli ed esami, con la concessione di borse di studio per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili di Ministeri vari. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 142 del 18 giugno 1985).

Al quarto rigo del titolo relativo al concorso citato in epigrafe, dove è scritto: «*ottava* qualifica funzionale», leggasi: «*settima* qualifica funzionale».

(3452)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1985, n. **16.**

Modifica alla legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980 riguardante provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980 è soppresso e sostituito dal seguente:

« La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all'art. 2 è stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla giunta regionale, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia inferiore al 7% quando si tratta di mutui con fondi di anticipazione regionale di cui alla presente legge ed al 7,25% qualora trattasi di mutui con fondi degli istituti di credito assistiti dal concorso regionale negli interessi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 53 del 31 agosto 1981.

Eventuali variazioni del tasso di interesse a carico dei beneficiari sono determinati con deliberazione della giunta regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge, fermo restando l'obbligo della Regione di adeguarsi ad eventuali rilievi dell'esecutivo comunitario. Con l'occasione il Governo richiama l'attenzione della giunta regionale circa l'ultimo comma dell'articolo unico, affinché in sede di variazione del tasso di interesse a carico dei beneficiari tenga conto dei tassi minimi di cui al D.P.E.M. 2 aprile 1982 e di eventuali successive disposizioni governative.

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **17.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1, recante modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 e del regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2, recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

All'art. 2, comma terzo, sostituire « perfezionamento » con « prefinanziamento ».

All'art. 10, comma secondo, n. 2), dopo le parole « dalla data di presentazione » e prima delle parole « di contributo » aggiungere le seguenti: « della domanda ».

All'art. 11 è aggiunto quanto segue: « 6 - E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 ».

All'art. 12, primo comma, ultimo rigo, togliere il punto (.) ed aggiungere quanto segue: « per conto terzi iscritti all'albo ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, titolari di autorizzazione generica rilasciata dal Ministero dei trasporti e iscritti ad una delle commissioni provinciali per l'artigianato della Puglia almeno da due anni, sia per quanto riguarda la costruzione e/o l'acquisto e/o l'ammodernamento e/o l'ampliamento di immobili destinati al deposito degli automezzi necessari per l'esercizio della relativa attività, che per quanto riguarda l'acquisto degli automezzi medesimi nuovi di fabbrica ».

All'art. 12, primo comma, dopo le parole « lavanderia a secco; » togliere il punto e virgola (;) ed aggiungere: « e ad acqua; gelateria; ».

All'art. 12, primo comma, correggersi « escatorista; » con « escavatorista; ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **18.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 60.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Per l'assolvimento delle funzioni statutarie dei gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento interno del consiglio regionale, la regione Puglia assicura la disponibilità di idonei locali e attrezzature necessarie per il loro funzionamento nonché di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è, altresì, assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8 del regolamento interno del consiglio regionale.

Con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è destinato ai gruppi consiliari di cui al comma primo, nonché agli uffici di cui al secondo comma del presente articolo, personale inquadrato nel ruolo regionale e personale assunto dalla Regione ai sensi della legge statale 1° giugno 1977, n. 285, secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti, di cui uno — non superiore al settimo livello funzionale — in qualità di segretario del presidente del gruppo, per ciascun gruppo consiliare costituito a norma dell'art. 8 del regolamento interno del consiglio regionale, qualunque sia la consistenza numerica;

b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque, o frazioni di almeno due, consiglieri appartenenti al gruppo.

L'assegnazione del personale è disposta con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale; l'indicazione dei presidenti dei rispettivi gruppi è vincolante.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura ».

Art. 2.

Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari la regione Puglia assegna all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del consiglio regionale:

a) una quota di:

L. 1.000.000 per i gruppi di un consigliere;

L. 1.700.000 per i gruppi fino a nove consiglieri;

L. 2.800.000 per i gruppi oltre nove consiglieri;

b) una quota fissa di L. 200.000 per ogni consigliere componente il gruppo;

c) per l'aggiornamento culturale:

L. 200.000 per i gruppi di un consigliere;

L. 600.000 per i gruppi fino a nove consiglieri;

L. 1.500.000 per i gruppi oltre nove consiglieri.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei gruppi e, in particolare per: spese postali, di cancelleria, telefoniche, tipografiche e di trasporti; l'aggiornamento culturale: visite di istruzioni, iniziative di studio, informazioni e consultazioni, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionalmente collegata ai lavori del consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio un elenco delle spese sostenute per categorie e una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

(2692)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 34

Il titolo e il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, sono così sostituiti:

titolo: (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee);

secondo comma: « Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio del genio civile competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica firmata da professionisti all'uopo autorizzati per legge ».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 35

L'art. 35 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, è così sostituito:

« (*Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee*). — L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti a ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine della concessione di quella alla ricerca.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica;

b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;

c) stratigrafia del pozzo;

d) prove di portata;

e) analisi chimica e batteriologica delle acque;

f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista all'uopo autorizzato per legge è presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del genio civile competenti per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La documentazione relativa alla stratigrafia del pozzo e alle prove di portata può essere rilasciata anche dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo.

Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dell'acqua per la quale chiede la estrazione e l'utilizzazione.

L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi e i relativi periodi di utilizzazione e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell'ufficio del genio civile competente, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

Il parere del comitato tecnico è da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione ».

Art. 3.

Acque sotterranee da utilizzare per usi domestici e agricoli

E' esonerato dal richiedente l'autorizzazione alla ricerca prevista dall'art. 34 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e quella per l'estrazione e l'utilizzazione prevista dall'art. 35 della stessa legge, così come modificati con i precedenti articoli, il proprietario di un fondo che deve impiegare le acque sotterranee per usi domestici nell'ambito della propria azienda, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al conduttore dell'azienda e alla sua famiglia, l'abbeveraggio del bestiame, le esigenze della difesa fitosanitaria e il funzionamento delle attrezzature aziendali.

Il proprietario del fondo, prima di procedere alle operazioni di scavo del pozzo le cui acque debbono essere impiegate per usi domestici, è tenuto ad avvertire l'ufficio del genio civile competente per territorio, indicando i dati catastali della particella interessata alla costruzione del pozzo.

Sono esonerati dalla presentazione dei risultati delle analisi batteriologiche e della dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate le imprese familiari coltivatrici che utilizzino l'acqua per usi agricoli e i soggetti indicati nel precedente primo comma.

Art. 4.

Modifica dell'art. 46

Il quarto comma dell'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, è così sostituito:

« I membri di cui alla precedente lettera *d*) devono essere scelti, in base all'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra pro-

fessori universitari, ricercatori di università e di istituti sperimentali e tra soggetti che per l'attività svolta dimostrino di possedere indiscussa competenza in materia di idrologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei solidi, tecnica dell'irrigazione ».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'art. 47

All'art. 47 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Il primo comma è così sostituito:

« I pozzi scavati senza la prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« Dovranno essere chiusi a cura e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte dell'ufficio del genio civile competente per territorio, i pozzi che dopo l'entrata in vigore della presente legge dovessero essere scavati senza la prescritta autorizzazione ».

Il secondo comma è così sostituito:

« Al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente all'obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

E' soppresso il terzo comma.

Il quinto comma è così sostituito:

« All'utente del pozzo che emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 6.

Norma transitoria

Le disposizioni di cui all'art. 47 della legge regionale 19 dicembre 1983. n. 24, così come modificate con il precedente art. 5, non si applicano ai pozzi la cui acqua è utilizzata nello stesso fondo sul quale essi insistono nel caso il proprietario o il titolare di altri diritti reali sull'immobile chieda l'autorizzazione prevista dall'art. 34 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Pe i soggetti indicati nel precedente comma può essere chiesta contemporaneamente, comunque entro novanta giorni, l'autorizzazione prevista dall'art. 35 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, così come modificato con l'art. 2 della presente legge.

Le domande di sanatoria inoltrate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, sono considerate rivolte a ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti commi.

Art. 7.

Integrazioni all'art. 53

L'art. 53 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, è integrato dal seguente ultimo comma:

« Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all'ottavo comma in possesso della laurea in chimica ».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. 20.

Finanziamento per l'acquisto della sede dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (I.R.R.S.A.E.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della collaborazione prevista dall'art. 22 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, la Regione concede all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo di Puglia un contributo finanziario in conto capitale di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo è finalizzato al concorso spese per l'acquisto di una sede dell'I.R.R.S.A.E. nel territorio del comune di Bari.

Art. 3.

L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'atto di compromesso relativo all'acquisto della sede.

Art. 4.

Qualora l'atto di compravendita non dovesse essere stipulato e registrato entro dodici mesi dalla data di erogazione del contributo, l'I.R.R.S.A.E. dovrà restituire, per intero, il contributo alla Regione.

Art. 5.

In caso di locazione, anche parziale, dell'immobile l'I.R.R.S.A.E. corrisponderà alla Regione una parte del canone, pari alla quota precedente costituita dal contributo di cui alla presente legge per l'acquisto della sede.

Art. 6.

In caso di alienazione dell'immobile, l'I.R.R.S.A.E. consentirà il diritto di prelazione alla Regione per lo stesso importo del prezzo di acquisto.

In mancanza, l'I.R.R.S.A.E. corrisponderà alla Regione, dal ricavato della vendita, l'importo del contributo di cui alla presente legge aumentato della quota parte di incremento di valore registrato dall'immobile tra la data di acquisto e quella di vendita.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1985 in L. 500.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

(2693)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. **21.**

Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni per i consorzi e le società consortili di imprese artigiane

Art. 1.

La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge per incentivare l'associazionismo economico tra le imprese artigiane.

A tal fine esse possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il consolidamento delle imprese medesime nonché di esercitare ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, i termini «consorzio» e «società consortile» sono equivalenti.

Art. 2.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a tutte le imprese artigiane nonché a piccole imprese industriali nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Ai componenti il collegio sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente organo consortile, un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge, conformare il loro statuto ai sensi del primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, comporta la decadenza dai benefici.

Capo II

Contributi di gestione

Art. 3.

Al consorzio costituito per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*) e *q*), della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35% delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non può comunque superare l'importo di lire 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge e può essere concesso per un massimo di tre anni.

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'assessorato industria, commercio ed artigianato sotto comminatoria di decadenza:

per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge con l'indicazione nominativa e qualitativa delle imprese aderenti al consorzio;

b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l'indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il rispetto delle condizioni enunciate negli articoli da 1 a 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese consorziate e la loro natura di imprese artigiane;

d) relazione illustrativa del programma che il consorzio intende realizzare;

e) copia del bilancio di previsione.

Art. 4.

Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'articolo precedente, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale con i seguenti allegati: 1) relazione del presidente del consorzio sull'attività svolta; 2) relazione sottoscritta dai sindaci.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Il contributo è liquidato con deliberazione della giunta regionale.

Capo III

Contributi per investimenti

Art. 5.

Al consorzio sono concessi contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti fissi e/o mobili nonché per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'art. 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*) e *q*), della legge 21 maggio 1981, n. 240.

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il complessivo importo di lire 300 milioni per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'assessorato industria, commercio ed artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Le spese da ammettere a contributo devono rispondere a criteri di logica economicità ed essere attinenti all'attività esercitata o che si intende esercitare ovvero all'obiettivo da realizzare.

La quantificazione della spesa va fatta con la massima precisione possibile perché, dopo che sia stata presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di quelle preventivate.

Non possono parimenti essere ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/o qualitative, anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste dal consorzio e regolarmente autorizzate.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio nonché quelli di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono riportate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 6.

Spetta alla giunta regionale ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 5, fissando termini, modalità e condizioni cui il consorzio beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del contributo.

La giunta regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in originali quietanzati ed in copie.

L'accertamento che l'iniziativa ammessa a contributo è avvenuta in conformità al progetto approvato dalla giunta regionale è demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici dell'amministrazione regionale ed all'assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla definitiva liquidazione del contributo si procede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore artigianato.

Capo IV

Contributi per l'attività di promozione commerciale e per l'espletamento di studi e ricerche di mercato

Art. 7.

Al consorzio che ha per scopo l'esercizio dell'attività indicata nell'art. 6, lettera *e*), della legge 21 maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo per l'esercizio della relativa attività nella misura del 50% del suo complessivo ammontare e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 100 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge.

Le spese che per la partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo sono esclusivamente quelle per:

la spedizione delle merci o dei campioni;

l'assicurazione delle merci o dei campioni;

il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione ai tre giorni successivi la fine della manifestazione medesima;

il posteggio presso l'ente espositore e per il suo allestimento;

il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;

lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Ai fini del comma precedente si intende per «fiera» l'incontro che si tiene in una determinata località e a data fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali.

Art. 8.

La domanda per ottenere il contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all'assessorato industria, commercio e artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono allegarsi i documenti indicati nell'art. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio, nonché il programma dell'attività che il consorzio intende realizzare nell'anno successivo ed il preventivo di spesa.

Spetta alla giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al primo comma.

La giunta regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, può disporre l'erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

Per ottenere la liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è assunto l'impegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute.

Il contributo è liquidato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, con decreto dell'assessore preposto all'assessorato industria, commercio e artigianato.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.

Qualora un consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la precedente deliberazione.

Capo V

Dell'approvazione dei progetti di aree attrezzate per l'artigianato

Art. 9.

I progetti presentati dai consorzi di imprese artigiane per l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate per l'artigianato ovvero per insediamenti produttivi in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere e i lavori non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizione di immobili ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 1979, n. 59 e dalla legge regionale 30 gennaio 1982, n. 5.

I consorzi di cui al primo comma possono essere destinatari dei benefici previsti dalla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Capo VI

Disposizioni a favore delle cooperative e loro consorzi

Art. 10.

In favore delle cooperative e loro consorzi costituite tra imprese artigiane ed iscritte nell'apposita sezione dell'albo delle imprese artigiane, i contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nelle seguenti misure:

a) 60% delle spese ammissibili per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonché per l'ampliamento e/o ammodernamento di quelli esistenti, e, comunque, in misura non superiore a lire 150 milioni;

b) 60% delle spese ammissibili per l'acquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi laboratori artigiani ovvero all'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in misura non superiore a lire 150 milioni;

c) 60% delle spese ammissibili per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e fognanti, per la depurazione delle acque, dell'aria e dell'ambiente nonché per l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità dei lavoratori e, comunque, in misura non superiore a lire 150 milioni.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e del regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VII

Disposizioni generali, finanziarie e finali

Art. 11.

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla C.E.E. per effetto delle proprie politiche di intervento semprеché la figura giuridica dell'impresa beneficiaria e la tipologia dell'investimento rientrino tra quelli previsti dalle norme comunitarie.

Nel concorso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove queste manchino o siano carenti, non puo essere superato l'importo complessivo dell'investimento.

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali.

Art. 12.

Sono esclusi per cinque anni dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente legge, espongano nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti al vero oppure spese, acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

L'esclusione è deliberata dalla giunta regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione medesima.

Il consorzio è altresì tenuto alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente percepiti.

Art. 13.

I consorzi, sotto comminatoria di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenuti:

a) ad osservare tutte le direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere impartite dall'assessorato all'industria, commercio e artigianato, nonché a consentire sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

b) a corrispondere alle richieste dell'assessorato all'industria, commercio e artigianato, per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni ed a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

c) a comunicare all'assessorato all'industria, commercio e artigianato l'elenco nominativo di coloro che diventano soci o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;

d) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

Spetta all'assessorato all'industria, commercio e artigianato la trattazione degli affari di cui alla presente legge.

Art. 14.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

(Omissis).

(2970)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1985, n. **19.**

Provvidenze ed agevolazioni per favorire lo sviluppo della cooperazione tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale ed in Cassa integrazione guadagni ovvero dipendenti da aziende in procedura concorsuale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, al fine di conseguire la piena occupazione, nonché di favorire lo sviluppo della cooperazione in conformità degli obiettivi fissati nell'art. 45 del proprio statuto, assume, con riferimento alle specifiche materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e nei limiti di stanziamento di cui al successivo art. 12, iniziative per promuovere la nascita e lo sviluppo di cooperative tra lavoratori licenziati, per la cessazione dell'attività o la riduzione del personale delle aziende da cui dipendevano, lavoratori che usufruiscono dell'integrazione salariale tramite la Cassa integrazione guadagni e lavoratori dipendenti da aziende in procedura concorsuale, anche per la rilevazione e la gestione delle aziende stesse.

Dal momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso le cooperative di cui al precedente comma lo stato di socio-lavoratore è incompatibile con l'erogazione della Cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 2.

Le cooperative di cui al precedente art. 1 devono essere costituite da lavoratori licenziati od in regime di integrazione salariale o dipendenti da aziende in procedura concorsuale provenienti da una o più aziende in crisi e devono prevedere nello statuto sociale le possibilità, per tutti i lavoratori delle aziende medesime che ne facciano richiesta, di diventare soci, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle cooperative stesse indicate nel programma di sviluppo di cui al successivo art. 3.

Le cooperative di cassaintegrati possono prevedere figure specializzate indispensabili al buon funzionamento delle stesse, nonché figure specializzate che provengano dall'indotto.

Art. 3.

La Regione istituisce un regime di aiuti alle cooperative di cui al precedente art. 1 per la realizzazione di programmi di sviluppo tesi al mantenimento dei livelli occupazionali nonché al miglioramento economico-sociale dei lavoratori interessati e finalizzati agli obiettivi di intervento regionale volti a valorizzare gli investimenti previsti.

I programmi di sviluppo di cui al precedente comma comprendono, oltre le spese iniziali di avvio delle cooperative, le spese di affitto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento od acquisto di strutture produttive nonché l'acquisto di macchine, attrezzature, apparecchiature, materie prime e scorte necessarie all'avvio dell'attività.

Art. 4.

Gli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al precedente art. 3 consistono in:

a) contributo «una tantum» in conto capitale nella misura di lire 5 milioni per ogni socio fondatore della cooperativa;

b) concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari o finanziari;

c) garanzie sussidiarie per le operazioni di credito da contrarsi e per i relativi interessi.

Art. 5.

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 4, lettera b), riguarda la totalità dei mutui relativi ai programmi approvati, ivi compresi gli interessi di ammortamento, contratti con gli istituti di credito di cui al successivo art. 6.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, determina l'ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi, differenziata per settore di attività, fino al massimo di otto punti percentuali.

Alle cooperative il cui programma sia stato approvato ed abbia ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, è concessa garanzia fidejussoria per l'intero ammontare del mutuo comprensivo di capitale e di interesse, ai sensi del precedente art. 4, lettera c).

La Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S.) S.p.a. è autorizzata a prestare le garanzie fidejussorie di cui al comma precedente nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge e con le modalità che saranno stabilite attraverso apposita convenzione.

Le agevolazioni di credito di cui al presente articolo non possono, comunque, superare i limiti stabiliti dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Ai fini del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 4, lettera b), la giunta regionale stipulerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti bancari e finanziari operanti nella regione Lazio.

Art. 7.

La Regione effettua la vigilanza sulla regolare destinazione ed utilizzazione degli aiuti previsti dalla presente legge da parte delle cooperative beneficiarie.

In caso di mancato adempimento delle condizioni previste all'atto della concessione, la giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio, dispone la sospensione, la riduzione o la revoca dell'intervento salvo il recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali.

Art. 8.

Per beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 4 della presente legge, le cooperative interessate debbono presentare all'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio apposita domanda, cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) estratto del libro dei soci;

b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;

c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

e) dichiarazione dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione in regime speciale dei soci, all'atto della costituzione della cooperativa;

f) dichiarazione dell'ispettorato del lavoro attestante lo stato di integrazione salariale dei soci, all'atto della costituzione della cooperativa;

g) relazione dettagliata sugli obiettivi di sviluppo che la cooperativa si propone di raggiungere attraverso il programma per il quale vengono richiesti gli aiuti;

h) piano finanziario, in relazione al programma, alla sua durata ed agli investimenti di cui al precedente art. 3;

i) eventuale progetto di riqualificazione professionale dei soci, connesso al programma produttivo, da inserire nel piano regionale della formazione professionale.

Art. 9.

La giunta regionale delibera, su proposta dell'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio, la concessione degli aiuti di cui al precedente art. 4 sulla base di una istruttoria compiuta unitamente all'istituto di credito convenzionato ed alla Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S.) S.p.a., sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 10.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge la Regione e gli enti da essa dipendenti debbono riservare il 50 per cento delle forniture occorrenti e delle lavorazioni di propria competenza alle cooperative costituite ai sensi degli articoli precedenti, ammesse a beneficiare dei contributi regionali.

Ad analoga riserva sono tenuti, a parità di condizioni, gli enti locali della Regione, limitatamente alle forniture e lavorazioni di propria competenza per le quali è stato concesso finanziamento regionale.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, la Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S.) S.p.a. presta assistenza tecnica ed organizzativa alle cooperative costituite ai sensi della presente legge.

Art. 12.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni di cui:

a) lire 200 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 4, lettera a);

b) lire 400 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 4, lettera b);

c) lire 350 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 4, lettera c);

d) lire 50 milioni per l'assistenza tecnica di cui al precedente art. 11.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 vengono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno indicati:

cap. 02111: «Contributi in conto capitale in favore di cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in Cassa integrazione guadagni o dipendenti da aziende in procedura concorsuale», L. 200.000.000;

cap. 02112: «Concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari da parte di cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in Cassa integrazione guadagni», L. 400.000.000;

cap. 02113: «Attribuzione alla Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S) S.p.a. dei fondi occorrenti per la prestazione di garanzie fidejussorie a cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in Cassa integrazione guadagni», lire 350.000.000;

cap. 02114: «Attribuzione alla Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S.) S.p.a. dei fondi occorrenti per l'assistenza tecnica a cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in Cassa integrazione guadagni», L. 50.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo di una quota parte dello stanziamento del cap. 29802 del bilancio regionale 1985, lettera *b*), elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 febbraio 1985.

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1985, n. **20.**

Provvidenze ed agevolazioni a cooperative di giovani disoccupati od a prevalente presenza di giovani.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'associazionismo tra i giovani e per favorire la risoluzione dei problemi relativi alla disoccupazione, in particolare giovanile, la Regione, con riferimento alle specifiche materie di cui all'art. 117 della Costituzione e secondo le finalità indicate nell'art. 45 del proprio statuto, sostiene, per gli scopi e nelle forme di cui agli articoli successivi, la costituzione ed il potenziamento di cooperative che associno, in percentuale non inferiore al 60 per cento, giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, operanti nel settore della pesca e della produzione di beni e servizi, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, del turismo, dello sport e del tempo libero, nonché a quelli socio-sanitari, culturali, dei servizi sociali, della ricerca e delle opere di utilità pubblica.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse anche alle cooperative già esistenti che abbiano i requisiti di cui al precedente primo comma, nonché alle cooperative che, pur non avendo tali requisiti, predispongano programmi di sviluppo della propria attività per la cui attuazione sia previsto l'inserimento, in qualità di nuovi soci-lavoratori, di giovani dai 18 ai 29 anni in numero non inferiore al 20 per cento della media dei soci-lavoratori presenti nel triennio precedente la richiesta di intervento o dalla data di costituzione della cooperativa se successiva.

L'intervento regionale per le cooperative di cui al comma precedente sarà determinato sulla base ed in rapporto al concorso dei soci-lavoratori giovani alla realizzazione dell'intero programma.

Art. 2.

La Regione istituisce un regime di aiuti alle cooperative di cui al precedente art. 1 per la realizzazione dei programmi di sviluppo o riconversione in ordine all'acquisto di macchinari ed attrezzature nonché delle materie prime e scorte necessarie per l'avvio della produzione.

In alternativa alla destinazione di cui al comma precedente le cooperative di cui al precedente art. 1, primo comma, possono richiedere che gli aiuti siano destinati per il primo anno di attuazione del programma all'abbattimento del costo del lavoro.

La Regione favorirà la predisposizione e l'attuazione, da parte degli enti locali e degli enti dipendenti, di programmi di attività nei settori di cui al precedente art. 1, la cui realizzazione possono concorrere le cooperative costituite ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Gli aiuti per i programmi di cui al precedente art. 2 consistono in:

a) contributo «una tantum» in conto capitale nella misura di lire 3 milioni per ogni socio-lavoratore giovane;

b) concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari;

c) garanzie sussidiarie per le operazioni di credito da contrarsi e per i relativi interessi.

Art. 4.

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 3, lettera *b*), riguarda la totalità dei mutui comprensivi degli interessi di ammortamento, relativi ai programmi approvati, contratti con gli istituti di credito di cui al successivo art. 5.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, determina l'ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi, differenziati per settore di attività, fino al massimo di otto punti percentuali.

Alle cooperative il cui programma sia stato approvato ed abbia ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, è concessa garanzia fidejussoria per l'intero ammontare del mutuo, comprensivo di capitale e di interesse, ai sensi del precedente art. 3, lettera *c*).

La Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S.) S.p.a. è autorizzata a prestare le garanzie fidejussorie di cui al comma precedente nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge e con le modalità che saranno stabilite attraverso apposita convenzione.

Le agevolazioni di credito di cui al presente articolo non possono comunque superare i limiti stabiliti dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Ai fini del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 3, lettera *b*), la giunta regionale stipulerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella regione Lazio.

Art. 6.

La Regione effettua la vigilanza sulla regolare destinazione ed utilizzazione, da parte delle cooperative beneficiarie, degli aiuti di cui al precedente art. 3.

In caso di scioglimento della cooperativa o di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 1 per variazioni nel numero dei soci, o comunque per il verificarsi di una delle irregolarità di cui al comma precedente, viene disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'artigianato, industria e commercio, la revoca delle provvidenze concesse salvo il recupero integrale delle somme eventualmente già erogate, nonché degli interessi legali.

Art. 7.

Per beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 3 della presente legge, le cooperative interessate debbono presentare all'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio apposita domanda cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) estratto del libro dei soci;

b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;

c) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

d) relazione dettagliata sugli obiettivi di sviluppo che la cooperativa si propone di raggiungere attraverso il programma per il quale vengono richiesti gli aiuti;

e) piano finanziario in relazione al programma, alla sua durata ed agli investimenti di cui al precedente art. 2;

f) eventuale progetto formativo dei giovani, connesso al programma, da inserire nei piani regionali della formazione professionale;

g) «curriculum vitae» dei soci della cooperativa che ne attesti l'adeguata professionalità di base in relazione al settore operativo ed al programma di attività.

Art. 8.

La giunta regionale delibera, su proposta dell'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio, la concessione degli aiuti di cui al precedente art. 3 sulla base di una istruttoria compiuta unitamente all'azienda di credito convenzionata ed alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a., sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 9.

La giunta regionale assicura, attraverso proprie strutture operative ovvero mediante apposite convenzioni con cooperative o consorzi di cooperative, o con aziende pubbliche o, in mancanza, private, idonea assistenza tecnica alla cooperativa di cui al precedente art. 1.

I benefici della presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi dello Stato.

Art. 10.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa complessiva di lire 1000 milioni, di cui:

a) lire 200 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 3, lettera *a*);

b) lire 400 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 3, lettera *b*);

c) lire 350 milioni per gli interventi di cui al precedente art. 3, lettera *c*);

d) lire 50 milioni per l'assistenza tecnica di cui al precedente art. 9.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno indicati:

n. 02101: « Contributi in conto capitale in favore delle cooperative di giovani disoccupati », L. 200.000.000;

n. 02102: « Concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratte con istituti bancari da parte di cooperative di giovani disoccupati », L. 400.000.000;

n. 02103: « Attribuzione alla Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S.) S.p.a. dei fondi occorrenti per la prestazione di garanzie fidejussorie a cooperative di giovani disoccupati », lire 350.000.000;

n. 02104: « Spese per la stipula di convenzioni con cooperative o consorzi di cooperative o con aziende pubbliche o, in mancanza, private, per la prestazione di idonea assistenza tecnica a cooperative di giovani disoccupati », L. 50.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo di quota parte dello stanziamento del cap. n. 29802, lettera *a*), del bilancio regionale 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 febbraio 1985.

(2701)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI** Corso Roma, 122 15100 ALESSANDRIA
◇ **Libreria BOFFI** Via dei Martiri, 31 15100 ALESSANDRIA
◇ **Ditta I.C.A.** Via De Rolandis 14100 ASTI
◇ **Casa Editrice ICAP** Piazza D. Galimberti, 10 12100 CUNEO
◇ **Libreria SALOMONE** Via Roma, 64/D 12100 CUNEO
◇ **Casa Editrice ICAP** Via V. Emanuele, 19 12051 ALBA (Cuneo)
◇ **GALLERIA DEL LIBRO** Corso Garibaldi, 10 28100 NOVARA
◇ **Casa Editrice ICAP** Via Monte di Pietà, 20 10122 TORINO
◇ **Ditta I.C.A.** Via G. Ferraris, 73 14100 VERCELLI
◇ **Libreria GIOVANNACCI** Via Italia, 6 13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA** Via dei Tillier, 34 11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI** Viale Papa Giovanni XXIII, 74 24100 BERGAMO
◇ **Libreria QUERINIANA** Via Trieste, 13 25100 BRESCIA
◇ **Libreria NANI** Via Cairoli, 14 22100 COMO
◇ **Ditta I.C.A.** Piazza Gallina, 3 26100 CREMONA
◇ **Libreria DI PELLEGRINI** Corso Umberto I, 32 46100 MANTOVA
◇ **Libreria TICINUM** Corso Mazzini, 2/C 27100 PAVIA
◇ **Libreria ALESSO** Via dei Caimi, 14 23100 SONDRIO
◇ **Libreria VERONI** Piazza Giovine Italia 21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA** Corso Italia, 6 39100 BOLZANO
◇ **Libreria DISERTORI** Via Diaz, 11 38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA** Piazza dei Martiri, 37 32100 BELLUNO
◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA** Via Cavour, 17 35100 PADOVA
◇ **Libreria PAVANELLO** Piazza V. Emanuele, 2 45100 ROVIGO
◇ **Libreria CANOVA** Via Calmaggiore, 31 31100 TREVISO
◇ **Libreria GOLDONI** Calle Goldoni 4511 30100 VENEZIA
◇ **Libreria GHELFI & BARBATO** Via Mazzini, 21 37100 VERONA
◇ **Libreria GIURIDICA** Via della Costa, 5 37100 VERONA
◇ **Libreria GALLA** Corso A. Palladio, 41/43 36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI** Via Mazzini, 16 34170 GORIZIA
◇ **Libreria MINERVA** Piazza XX Settembre 33170 PORDENONE
◇ **Libreria ITALO SVEVO** Corso Italia, 9/F 34100 TRIESTE
◇ **Libreria BENEDETTI** Via Mercatovecchio, 13 33100 UDINE
◇ **Libreria TARANTOLA** Via V. Veneto, 20 33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH** Via Amendola, 25 18100 IMPERIA
◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA** Via Luigi Aragona, 49/A 19100 LA SPEZIA
◇ **Libreria MAUCCI** Via Paleocapa, 61/R 17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI** Corso Giovecca, 1 44100 FERRARA
◇ **Libreria CAPPELLI** Corso della Repubblica, 54 47100 FORLÌ
◇ **Libreria MODERNA** Corso A. Diaz, 2/F 47100 FORLÌ
◇ **Libreria LA GOLIARDICA** Via Emilia Centro, 210 41100 MODENA
◇ **Libreria FIACCADORI** Via al Duomo 43100 PARMA
◇ **Tip. DEL MAINO** Via IV Novembre, 160 29100 PIACENZA
◇ **Libreria LAVAGNA** Via Cairoli, 1 48100 RAVENNA
◇ **Libreria MODERNA** Via Guido da Castello, 11/B 42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI** Via Cavour, 42 52100 AREZZO
◇ **Libreria SIGNORELLI** Corso Carducci, 9 58100 GROSSETO
◇ **Editore BELFORTE** Via Grande, 91 57100 LIVORNO
◇ **Libreria BARONI** Via Fillungo, 43 55100 LUCCA
◇ **Libreria Prof.le SESTANTE** Via Montanara, 9 55100 LUCCA
◇ **Libreria VORTUS** Galleria L. Da Vinci, 27 54100 MASSA CARRARA
◇ **Libreria VALLERINI** Via dei Mille, 13 56100 PISA
◇ **Libreria TURELLI** Via Macallè, 37 51100 PISTOIA
◇ **Libreria TICCI** Via delle Terme, 5/7 53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI** Corso Vannucci, 82 06100 PERUGIA
◇ **Nuova Libreria LUNA** Via Gramsci, 41/43 06034 FOLIGNO (Perugia)
◇ **Libreria ALTEROCCA** Corso Tacito, 29 05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA** Piazza Cavour, 4/5 60100 ANCONA
◇ **Libreria MASSIMI** Corso V. Emanuele, 23 63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria PROPERI** Corso Mazzini, 188 63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria ALBERTINI** Via Risorgimento, 33 63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
◇ **Libreria MORICHETTA** Piazza Annessione, 1 62100 MACERATA
◇ **Libreria TOMASSETTI** Corso della Repubblica, 11 62100 MACERATA
◇ **Libreria SEMPRUCCI** Corso XI Settembre, 6 61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI** Via Minghetti, 4/A 03100 FROSINONE
◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO** Via E. Zincone, 28 03039 SORA (Frosinone)
◇ **Libreria LA FORENSE** Via dello Statuto, 28/30 04100 LATINA
◇ **Libreria CENTRALE** Piazza V. Emanuele, 8 02100 RIETI
◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI** Via Uffici del Vicario, 17 00186 ROMA
◇ **Libreria DEI CONGRESSI** Viale Civiltà del Lavoro, 124 00144 ROMA
◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma** Piazzale Clodio 00195 ROMA
◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA** Via Santa Maria Maggiore, 121 00185 ROMA
◇ **Libreria BENEDETTI** Palazzo Uffici Finanziari 01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI** Via B. Spaventa, 18 66100 CHIETI
◇ **Libreria VETRONE** Piazza del Duomo, 59 67100 L'AQUILA
◇ **Libreria COSTANTINI** Corso V. Emanuele, 146 65100 PESCARA
◇ **Libreria BESSO** Corso S. Giorgio, 52 64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.** Via Monsignor Bologna, 67 86100 CAMPOBASSO
◇ **Libreria PATRIARCA** Corso Garibaldi, 115 86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA** Via G. Nappi, 47 83100 AVELLINO
◇ **LE FORCHE CAUDINE** S.S. Appia km 258 82100 BENEVENTO
◇ **Libreria CROCE** Piazza Dante 81100 CASERTA
◇ **Libreria MATTERA** 80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
◇ **Libreria INTERNAZIONALE** Piazza XXIV Maggio, 10/11 84100 SALERNO
◇ **Libreria AMATO ANTONIO** Via dei Goti, 4 84012 ANGRI (Salerno)
◇ **Libreria RONDINELLA** Corso Umberto I, 253 84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
◇ **Libreria CRISCUOLO** Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51 84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE** Piazza Municipio 84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA** Via M. di Montrone, 86 70100 BARI
◇ **Libreria PIAZZO** Piazza Vittoria, 4 72100 BRINDISI
◇ **Libreria PATIERNO** Portici Via Dante, 21 71100 FOGGIA
◇ **Libreria FORENSE** Via Monte Pasubio, 19/A 73100 LECCE
◇ **Libreria MILELLA** Via Palmieri, 30 73100 LECCE
◇ **Libreria FUMAROLA** Corso Italia, 229 74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO** Via del Corso, 1/3 75100 MATERA
◇ **Centro Edit. LUCANO** Via XX Settembre, 19 85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO** Corso Mazzini, 89 88100 CATANZARO
◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.** Via Vittorio Veneto, 11 88074 CROTONE (Catanzaro)
◇ **Libreria DOMUS** Via Monte Santo 87100 COSENZA
◇ **Libreria S. LABATE** Via Giudecca 89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA** Via Callicratide, 14/16 92100 AGRIGENTO
◇ **Libreria SCIASCIA** Corso Umberto, 111 93100 CALTANISSETTA
◇ **Libreria ARLIA** Via V. Emanuele, 60/62 35131 CATANIA
◇ **Libreria GARGIULO** Via F. Riso, 56/58 95100 CATANIA
◇ **Libreria LA PAGLIA** Via Etnea, 393/395 95100 CATANIA
◇ **Libreria BUSCEMI G. B.** Piazza V. Emanuele 94100 ENNA
◇ **Libreria O.S.P.E.** Piazza Cairoli, Isol. 221 98100 MESSINA
◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO** Via Ausonia, 70/74 90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF** Piazza Bon Bosco, 3 90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.** Piazza V. E. Orlando 15/16 90138 PALERMO
◇ **Libreria DANTE** Piazza Libertà 97100 RAGUSA
◇ **Libreria CASA DEL LIBRO** Via Maestranza, 22 96100 SIRACUSA
◇ **Libreria DE GREGORIO** Corso V. Emanuele, 18 91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ** Corso V. Emanuele, 30/32 09100 CAGLIARI
◇ **Libreria EINAUDI EDITORE** Via Veneto, 86 08100 NUORO
◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE** Via del Ricovero, 70 09170 ORISTANO
◇ **MESSAGGERIE SARDE** Piazza Castello, 10 07100 SASSARI
◇ **Libreria LOBRANO** Via Sassari 07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851450) **L. 500**